

***INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.
LGS. 50/20169***

***REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE***

Sommario

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE .	2
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Costituzione del Fondo.....	2
Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell’incentivo.....	3
Art. 4 – Modifiche contrattuali.....	5
Art. 5 - Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche.....	5
Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili.....	6
Art. 7 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore.....	6
Art. 8 – Maturazione dell’incentivo.....	7
Art. 9 - Individuazione del gruppo di lavoro.....	7
Art. 10 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro.....	9
Art. 11 - Riduzione del Fondo incentivo.....	9
Art. 12- Accertamento delle attività svolte.....	10
Art. 13 – Quantificazione definitiva dell’incentivo.....	11
Art. 14 – Liquidazione incentivo.....	13
Art. 15 – Quote non distribuite.....	13
Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria.....	13

REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito "Fondo") di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56" Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice").
2. In base all'art. 5 del presente Regolamento, l'Ente destina al fondo fino le percentuali indicate nello stesso articolo modulato sull'importo delle opere, lavori, servizi e forniture posti a base di gara, a valere sugli stanziamenti del quadro economico previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. L'ottanta per cento delle risorse del Fondo (di seguito "Fondo incentivo") è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate al successivo art. 6 con le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione integrativa sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.
4. La restante quota del venti per cento del fondo di cui al comma 1 (di seguito "Fondo innovazione") è destinato agli utilizzi secondo le previsioni del comma 3 dell'art 113 del Codice.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel quadro economico del singolo appalto.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo relativo a ciascun intervento, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, è determinato sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Il Fondo viene alimentato e accantonato al momento dell'aggiudicazione della gara; è compito e responsabilità del Responsabile preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e alimentazione del fondo.

3. Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione rilevato secondo le modalità del successivo art. 8. Gli incentivi sono infine quantificati e liquidati secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione integrativa definita sulla base del presente Regolamento.
4. La Giunta comunale contestualmente all'approvazione dello schema di Bilancio o con successivo provvedimento può stabilire l'importo limite massimo del Fondo in base alle disponibilità di bilancio. In questo caso tutte le risorse destinate all'incentivazione saranno erogate previa verifica del rispetto del suddetto limite ed eventualmente riproporzionate sulla base dello stesso.

Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell'incentivo

1. L'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici costituisce il presupposto per la destinazione delle risorse al Fondo incentivo e per la sua successiva distribuzione.
2. Per interventi di valore stimato fino a 100.000 euro non inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche, il presupposto per la destinazione delle risorse al Fondo incentivo è costituito dal provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli successivi di progettazione, qualora il precedente sia omesso; in tali casi non compete l'incentivo per le attività relative alla programmazione
3. Gli interventi relativi a lavori di manutenzione sono incentivabili solo se caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione. La particolare complessità è sempre presupposta in presenza di interventi manutentivi che necessitino di un'attività di progettazione e l'affidamento di lavori tramite procedura comparativa¹.

¹ Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019 del 9 gennaio 2019.

² Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi individuati al punto 10.1. delle linee Guida n. 3 ANAC approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, che si riportano:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

4. Sono incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti tramite gara ricompresi nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per i quali sia necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP². Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, il Responsabile preposto alla struttura competente indica le motivazioni della nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP.
5. Sono altresì incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti effettuati mediante strumenti di negoziazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, con apertura del confronto competitivo.
6. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto che non richiedono apertura del confronto competitivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice, l'incentivo potrà essere erogato solo per le attività di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 6, rimanendo in ogni caso escluse le attività relative a forniture senza posa in opera.
7. Per le convenzioni di cui al precedente comma, il Fondo incentivi viene costituito al momento della adesione e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di adesione. Per gli Accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice, il Fondo incentivi viene costituito al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di questi ultimi. Le somme relative all'attività di affidamento sono riferite all'affidamento della convenzione o dell'accordo quadro e saranno corrisposte in favore della struttura, anche esterna, che ha svolto questa attività.
8. Relativamente alla riconoscibilità dell'incentivo in caso di modifiche contrattuali si rimanda al successivo art. 4.
9. Inoltre, fermo restando quanto sopra disciplinato, non incrementano il Fondo i seguenti interventi:
 - a. le procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del Codice e i contratti di appalto e concessione di servizio di cui all'art. 17 del Codice;
 - b. lavori in amministrazione diretta;
 - c. i servizi, le forniture e i lavori di importo inferiore a 40.000 euro;
 - d. i lavori, servizi e forniture affidati senza il previo espletamento della procedura comparativa (intesa anche come richiesta formalizzata di preventivi);
 - e. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

- f. Le procedure di acquisto dei servizi di ingegneria e architettura;
- g. le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Art. 4 – Modifiche contrattuali

1. Qualora i documenti di gara prevedano lavori, servizi o forniture opzionali, l'incentivo da destinare al Fondo è calcolato sul valore della componente a base di gara. La destinazione al fondo delle somme relative alle parti opzionali avviene con il provvedimento di esercizio delle opzioni, limitatamente alle funzioni di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 dell'art. 6.
2. Fermo restando il comma 9 dell'art. 3, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite rispetto al contratto originario.
3. Per le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 c.1 lett. a) del Codice, l'incentivo non sarà riconosciuto per le attività di cui alle lettere a), b), c), f) del comma 1 dell'art. 6.

Art. 5 - Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche

1. Nella determinazione dirigenziale di approvazione dell'intervento, il **R e s p o n s a b i l e** preposto alla struttura competente (inteso come il Responsabile al quale il PEG affida la realizzazione dell'intervento) quantifica le risorse da destinare al Fondo sulla base di una percentuale decrescente all'aumentare dell'entità dell'intervento da realizzare applicando al valore complessivo del contratto una sola percentuale come definita al comma successivo.
2. Per i lavori, servizi e forniture le percentuali sono quantificate secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Valore contratto				LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
da	€ 40.000,00	a	€ 1.999.999,99	1,00%	0,5%	0,40%
da	€ 2.000.000,00	a	€ 4.499.999,99	0,80%	0,40%	0,30%
da	€ 4.500.000,00			0,75%	0,30%	0,25%

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Codice e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso la quota dell'incentivo è calcolata sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito

ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.

Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili

1. Il Fondo incentivo è destinato ad incentivare esclusivamente le attività dei soggetti dipendenti dell'ente individuati nel gruppo di lavoro, che svolgono le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del Codice di seguito indicate:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. verifica preventiva di progettazione prevista dall'art. 26 del Codice;
 - c. affidamento: predisposizione e controllo delle procedure di gara ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice; tale attività si considera comprensiva dell'attività di responsabile di procedimento della fase di gara;
 - d. attività di responsabile unico di procedimento, per le fasi diverse dalla fase di gara. Tale attività si considera comprensiva dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto;
 - e. attività dell'ufficio di direzione dei lavori o attività dell'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f. attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, attività di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
2. Sono inoltre incentivate le attività dei collaboratori dei soggetti indicati ai punti precedenti, vale a dire qualsiasi dipendente che, in rapporto alla singola funzione, anche non ricoprendo responsabilità, svolge materialmente parte significativa degli atti e/o delle attività che caratterizzano la funzione stessa.

Art. 7 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore

1. In caso di affidamento mediante Centrale di committenza o Stazione unica appaltante (di seguito Centrale), all'ente che effettua la gara è destinata la quota individuata dall'accordo integrativo destinata alle funzioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), nel limite del 15% dell'incentivo complessivo calcolato in base al presente Regolamento. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla Centrale stessa.

2. Preliminarmente all'avvio delle attività, il Responsabile della Centrale verifica l'ammontare delle risorse quantificate nel quadro economico dell'Ente richiedente rispetto ai criteri del presente regolamento.

Art. 8 – Maturazione dell'incentivo

1. Il diritto al Fondo incentivo matura con riferimento ai seguenti momenti:

a) al momento dell'adozione dell'atto di affidamento dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori\servizi\forniture per le attività di:

- gruppo 1: programmazione della spesa per investimenti (art. 6, c.1, lett. a);
- gruppo 1bis: verifica della progettazione (solo per i lavori, art. 6, c.1, lett. b);
- gruppo 2: affidamento (art. 6, c.1, lett. c);

b) all'approvazione del collaudo o alla verifica di conformità per le attività di:

- gruppo 3: responsabile unico di procedimento, per le fasi diverse dall'affidamento (vedi art. 6, c.1, lett. d);
- gruppo 4: direzione lavori o direzione esecuzione (vedi art. 6, c.1, lett. e);
- gruppo 5: collaudo o verifica di conformità (vedi art. 6, c.1, lett. f).

2. In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali, l'incentivo relativo alle attività di cui all'art 6 comma 1 lett. d), lett. e) e, ove ricorra la verifica di conformità in corso d'opera, lett. f) e relativi collaboratori, verrà maturato all'atto del certificato di conformità parziale da emettere con cadenza annuale dalla data di avvio del servizio, per la quota d'incentivo corrispondente alla frazione annua.

3. In caso di contratti di lavori di durata stimata oltre l'anno, l'incentivo relativo alle attività di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), lett. e) e, ove ricorra il collaudo in corso d'opera, lett. f) e relativi collaboratori, verrà maturato al 31 dicembre di ogni anno di durata dei lavori, in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, decurtato di una quota del 20%, che sarà maturata a collaudo finale.

4. In caso di Accordi Quadro, gli incentivi maturano secondo i principi di cui al comma 1 con riferimento al singolo contratto applicativo.

Art. 9 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ciascuna lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti previsti dal presente Regolamento, il Responsabile preposto alla struttura competente individua preventivamente con apposito provvedimento, su proposta

del RUP e sentiti i dirigenti delle strutture coinvolte, la struttura tecnico-amministrativa incaricata di realizzare lo specifico intervento. Ogni altro eventuale Responsabile coinvolto comunica al Responsabile preposto alla struttura competente i nominativi dei propri collaboratori, evidenziando le attività da svolgere e la correlazione con quelle incentivabili.

Il provvedimento deve indicare:

- a. il lavoro, servizio o fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;
 - b. l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo incentivo determinato ai sensi del presente Regolamento;
 - c. il nominativo, la categoria e il profilo professionale dei dipendenti incaricati e le relative attività da svolgere³;
 - d. le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate dalla contrattazione integrativa, graduate in funzione delle responsabilità e della professionalità collegate allo svolgimento delle attività;
 - e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
2. I dipendenti incaricati devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni e competenze professionali. L'incarico può riguardare il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time.
 3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001.
 5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
 6. Il Responsabile preposto alla struttura competente è tenuto ad assicurare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.

³ Nell'individuazione del RUP occorre tenere conto in particolare delle linee guida approvate dall'ANAC in materia Linee guida n. 3, di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»

Art. 10 - Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione della struttura possono essere apportate dal **R e s p o n s a b i l e p r e p o s t o a l l a s t r u t t u r a c o m p e t e n t e** dando conto delle esigenze sopraggiunte; nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere comunicate ai dipendenti interessati.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal **R e s p o n s a b i l e p r e p o s t o a l l a s t r u t t u r a c o m p e t e n t e**.

Art. 11 - Riduzione del Fondo incentivo

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro il **R e s p o n s a b i l e p r e p o s t o a l l a s t r u t t u r a c o m p e t e n t e** applicherà una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:
 - 25% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura massima del 25%
 - 50% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura massima del 50%
 - 100% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%
3. Il calcolo delle decurtazioni è riferito alla singola attività e non ha effetto sugli altri gruppi di attività.

Art. 12- Accertamento delle attività svolte

1. L'erogazione degli incentivi maturati è disposta dal Responsabile preposto alla struttura competente, su proposta del RUP, previo accertamento positivo o parzialmente positivo effettuato dal Responsabile di riferimento dei singoli componenti del gruppo di lavoro delle specifiche attività svolte dai dipendenti e della qualità dell'apporto individuale adeguatamente motivata.
2. Al fine dell'accertamento - ogni anno e alle scadenze previste per la liquidazione di quote di incentivo - il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori/ dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento di gara, fornisce al Responsabile preposto alla struttura competente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento, proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell'apporto effettivo e sulla base dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione del gruppo di lavoro, approvazione del progetto esecutivo, contratto...).
3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente, il Responsabile preposto alla struttura competente, tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
4. Relativamente alle singole attività, l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - a. programmazione della spesa: le attività devono essere svolte nei tempi e modalità previsti dall'art.21 del Codice;
 - b. affidamento: le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento devono essere svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto dei tempi necessari per riscontrare le richieste di integrazioni fatte al responsabile del procedimento/RUP;
 - c. RUP: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
 - d. verifica preventiva dei progetti (nel caso di lavori): non devono essersi verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
 - e. direzione lavori e collaudo direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: tutte le

attività devono essere svolte nei tempi e costi contrattuali

5. Non influiscono sull'accertamento ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti a:
 - a) modifiche di cui all'art. 106 del Codice;
 - b) sospensioni di cui all'art 107 del Codice;
 - c) inadempienze della ditta appaltatrice;
 - d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - e) eventi eccezionali e imprevedibili.
6. L'esito dell'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con maggiorazione dei tempi o dei costi superiore al 50%. È parzialmente positivo in tutti i casi intermedi.
7. Nel caso di accertamento negativo o parzialmente positivo, il Responsabile preposto alla struttura competente, comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal dipendente prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
9. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non hanno diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
10. Nei casi di esito negativo o parzialmente positivo dell'accertamento, l'Ente procederà al recupero delle somme non dovute erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
11. Il Responsabile preposto alla struttura competente, dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo articolo, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Art. 13 – Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire tra i dipendenti secondo criteri e modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.

2. Nessun incentivo viene corrisposto per opere\lavori aggiudicati ma non realizzati. Non influiscono sulla spettanza dell'incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività.
3. Su proposta del RUP, il Responsabile preposto alla struttura competente, approva il consuntivo delle fasi realizzate nell'anno precedente e accerta le attività svolte da ciascun dipendente rispetto a quelle previste, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. L'esito dell'accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene comunicato al dipendente e approvato con determinazione dirigenziale.
4. A seguito dell'accertamento il Responsabile preposto alla struttura competente, anche su proposta del RUP o del Responsabile del procedimento, può modificare la ripartizione dell'incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità, riscontrati nel procedimento.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo⁴. Tenuto conto che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite suddetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza.
6. Gli incentivi sono erogabili ai titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2016/2018, mentre non spettano al personale dirigente.
7. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50 per cento del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso l'incarico sia conferito a personale di questo Ente, il compenso incassato confluisce nel Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio⁵.

⁴ Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile

⁵ DL 112/2008 art. 61 co. 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015.

Art. 14 – Liquidazione incentivo

1. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti di norma con cadenza annuale, previa determinazione di liquidazione da parte del Responsabile preposto alla struttura competente. Questi ultimi, preliminarmente alla determinazione, acquisiscono i pareri obbligatori del Responsabile del Personale in ordine alle verifiche di cui al presente Regolamento, ivi compresa la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4.
2. La determinazione di liquidazione dell'incentivo deve contenere:
 - a. l'individuazione nominativa delle singole figure che hanno svolto le attività;
 - b. la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d. le eventuali quote non distribuite.

Art. 15 – Quote non distribuite

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni svolte dal personale dirigenziale ovvero non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del Fondo innovazione.
2. Determinano inoltre l'incremento del Fondo innovazione gli incentivi complessivamente spettanti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, eccedenti l'importo del 20 o del 40% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2018 agli interventi la cui pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito è successiva al 19/04/2016 e qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\ fornitura, sia stato previsto e accantonato il finanziamento del Fondo incentivi. Ai sensi del comma 5bis dell'art. 113 del Codice introdotto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1 gennaio 2018 gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dal vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23 co. 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
2. Per le attività svolte dal 19/04/2016 al 31/12/2017 relative ad interventi la cui pubblicazione del bando di gara o invio degli inviti a presentare offerte sia avvenuta

successivamente al 19/04/2016, si applica il presente Regolamento qualora nel quadro economico dell'appalto siano state accantonate le risorse finanziarie. La liquidazione degli incentivi avverrà solo in presenza di modifiche normative che escludano detti incentivi dai limiti di crescita del salario accessorio, ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D. Lgs. 75/2017.

3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del presente Regolamento per le attività connesse ai bandi di gara già pubblicati o inviti a presentare offerte inviati entro il 19/04/2016.